



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO

DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

**PER INDENNIZZI FINANZIARI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI DI
PRODUZIONE SOSTENUTI DALLE IMPRESE DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA PER EFFETTO DEL CONFLITTO BELLICO IN MEDIO
ORIENTE**

Priorità 2

**Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE**

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2

*Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali
prodotti*

AZIONE 5

*Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione
dei prodotti della pesca ed acquacoltura*

(Reg. (UE) 2021/1139 Articolo 26 paragrafo 2, lett.a)





UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Obiettivo strategico	2 - Un'Europa più sostenibile
Priorità	2 - Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo specifico	2.2 - Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti
Azione	5 - Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura
Intervento - Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	7 - Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica
Operazione - Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codice operazione 31
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Organismo Intermedio Regione Lazio



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

Sommario

1. AMMINISTRAZIONE	4
2. OGGETTO DEL BANDO E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	5
3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	6
4. INTERVENTI AMMISSIBILI	6
5. REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	7
5.1 Soggetti ammissibili	7
5.2 Requisiti generali di ammissibilità	7
5.2.1 Cause di esclusione ai sensi del Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509	7
5.2.2 Inammissibilità ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) 2021/1139	8
5.3 Requisiti specifici per le imprese di pesca	8
5.4 Requisiti specifici per le imprese di acquacoltura	9
5.5 Requisiti relativi all'operazione	9
6. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO	9
6.1 Imprese di pesca	12
6.2 Imprese di acquacoltura	13
6.3 Riduzione proporzionale	13
7. DOTAZIONE FINANZIARIA, INTENSITÀ DELL'AIUTO E CUMULO	13
8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ACCEDERE ALLA MISURA	14
9. IMPEGNI, OBBLIGHI, VARIAZIONI, REVOCA E RINUNCIA	15
9.1 Obblighi del beneficiario	15
9.2 Revoca, decadenza e recupero	16
10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	17
11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	18
12. AMMISSIBILITÀ	19
12.1 Cause di inammissibilità	19
12.2 Esito dell'istruttoria e riesame	19
13. CRITERI DI SELEZIONE	19
14. GRADUATORIA	21
15. CONCESSIONE	21
16. EROGAZIONE E DOMANDA DI PAGAMENTO	21
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
18. NORMA RESIDUALE E PUBBLICAZIONI	22
19. ALLEGATI	22
20. Contatti	23



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi della programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e modifica il Regolamento (UE) 2017/1004;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/79 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/1139 per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022, che approva il Programma nazionale "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027;
- il Programma Nazionale FEAMPA Italia 2021-2027, con particolare riferimento alla Priorità 2, all'Obiettivo specifico 2.2, all'Azione 5 e all'intervento codice 222507;
- l'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2021/1139, che consente, in caso di perturbazione significativa dei mercati accertata dalla Commissione, il sostegno alle imprese della pesca e dell'acquacoltura mediante indennizzi per il mancato guadagno o per i maggiori costi sostenuti;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2026/889 della Commissione del 16 aprile 2026, che considera la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 quale evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati e individua il periodo di ammissibilità dal 28 febbraio al 31 dicembre 2026, con pagamenti entro il 31 dicembre 2029;
- l'atto prot. n. 0669020 del 19 dicembre 2024 del Direttore Generale DISAI - DG PEMAC del MASAF, relativo ai costi standard unitari per gli indennizzi alle imprese di pesca e acquacoltura, da adeguare alle variazioni dei costi di produzione conseguenti alla crisi in Medio Oriente;
- la nota prot. 0361370 del 23/7/2026 del MASAF concernente: "PN FEAMPA 2021-2027 – Condivisione in sede di Comitato di Sorveglianza FEAMPA 2021/2027 dell'adeguamento della metodologia di calcolo per l'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta al conflitto in Medio Oriente";
- la SCHEDA ATTUATIVA OSC concernente: "PN FEAMPA 2021-2027 – Costi standard unitari per la rendicontazione dell'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta al conflitto in Medio Oriente." Allegata alla suddetta nota MASAF prot. 0361370 del 23/7/2026 del MASAF;
- i criteri di selezione delle operazioni del PN FEAMPA 2021-2027 adottati dall'Autorità di Gestione nazionale;
- le Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027
- le disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Lazio approvate con determinazione n. G05360 del 09/05/2024;
- le Linee guida definizione e verifica condizione pmi approvate dal Tavolo Istituzionale con procedura scritta avviata con la nota MASAF n. 227395 del 13/5/2026 e conclusa con nota MASAF n. 364206 del 24/7/2026;

Tutto quanto sopra visto e considerato, è adottato il presente avviso pubblico

1. AMMINISTRAZIONE

REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste - Via di Campo Romano 65 – 00173 ROMA



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

2. OGGETTO DEL BANDO E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il Reg. (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 all'articolo 26 che fissa gli obiettivi della Priorità 2 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, al paragrafo 2, lett.a), offre la possibilità, in deroga all'art.13, lett.j) dello stesso regolamento, in caso di una perturbazione significativa dei mercati, di sostenere le imprese della pesca e dell'acquacoltura, mediante la corresponsione di indennizzi per il mancato guadagno o per i maggiori costi sostenuti.

Nell'ultimo capoverso del paragrafo 2, la Commissione stabilisce che: *“Il sostegno di cui al primo comma può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione.”*

In data 16 Aprile 2026 la Commissione con propria Decisione di esecuzione n.2026/889 ha definito *“la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati”*

All'articolo 1 di detta Decisione di esecuzione ha ribadito che: *“Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 è considerata evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati.”* mentre all'art. 2 stabilisce che: *“Le spese il cui sostegno è autorizzato a seguito della presente decisione sono ammissibili se sostenute tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026 e pagate fino al 31 dicembre 2029.”*

Per l'attuazione di tale intervento, così come si legge al sesto considerando del preambolo della decisione, occorre che lo stato membro predisponga una metodologia di calcolo per l'erogazione degli indennizzi conformemente ad una delle *“forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le metodologie stabilite a tal fine dagli Stati membri devono essere conformi all'articolo 53, paragrafo 3, di quest'ultimo regolamento.”*

In attuazione di tale disposto normativo, al fine di accelerare i procedimenti amministrativi e supportare velocemente ed efficacemente le marinerie regionali colpite dalla crisi economica, l'Amministrazione regionale intende attivare la presente procedura. A tal fine si evidenzia che il calcolo dell'indennizzo sarà operato secondo la metodologia di calcolo di cui alla scheda attuativa già utilizzata nel caso della guerra Ucraina e denominata: *“PN FEAMPA 2021-2027 – Costi standard unitari per la rendicontazione dell'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.”* approvata con atto prot.n.0669020 del 19 dicembre 2024 del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF. Si evidenzia che la metodologia sarà attualizzata ai prezzi delle materie prime occorrenti per la produzione primaria del settore della pesca e dell'acquacoltura (esempio carburante, energia, mangimi, materiali plastici, acciaio etc.).

Detta metodologia basa il calcolo su:

- per le imprese di pesca: numero di kW, attrezzo principale utilizzato nell'anno 2025 e lunghezza nazionale così come riportati nei documenti di bordo;
- per le imprese acquicole: tipologia di impianto e tonnellate di prodotto commercializzate/numero di avannotti nell'anno 2025.

L'Amministrazione con il presente bando, e secondo il richiamato metodo di calcolo, riconosce l'indennizzo finanziario massimo esclusivamente per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per l'attività dell'impresa acquicola, anche saltuari, compresi tra il **28 febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026** (per complessivi n. 307 giorni). **A tal proposito si evidenzia che gli indennizzi saranno erogati dalla Regione Lazio con un pagamento intermedio ed un pagamento finale, in relazione alla disponibilità finanziaria sul proprio bilancio e sul proprio piano finanziario a valere sul PN FEAMPA sull'intervento codice 222507 che potrà variare a seguito di rimodulazioni finanziarie tra i diversi interventi del piano finanziario stesso e/o tra piani finanziari di diversi Organismi intermedi.**



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

In ultimo si evidenzia che l'indennizzo massimo per l'intero periodo di ammissibilità della spesa spettante a ciascun beneficiario potrà subire diminuzioni/modifiche qualora la Commissione dovesse pronunciarsi in tal senso.

La Regione Lazio, in qualità di Organismo Intermedio del PN FEAMPA Italia 2021-2027, disciplina con il presente avviso le modalità per la presentazione di domande di manifestazioni di interesse e le procedure di selezione per la concessione e l'erogazione degli indennizzi finanziari a copertura dei maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per effetto della perturbazione del mercato dovuta al conflitto bellico in Medio Oriente e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

L'intervento è attuato nell'ambito della Priorità 2, Obiettivo specifico 2.2, Azione 5, codice intervento 222507 "Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica", ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2021/1139.

L'indennizzo è riconosciuto esclusivamente per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per i periodi di effettiva attività delle imprese acquicole, anche saltuari, ricadenti nel predetto intervallo temporale.

3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il presente bando trova applicazione su tutto il territorio della Regione Lazio.

- 1) **Le imprese di pesca** devono avere **sede legale** nel territorio della regione Lazio, imbarcazioni iscritte nel Registro comunitario delle navi da pesca e nei Compartimenti marittimi del territorio nazionale o in uno dei registri delle navi minori o galleggianti delle province del Lazio.

È prevista la presentazione di una sola manifestazione di interesse per più imbarcazioni, l'indennizzo complessivo sarà la somma del valore degli indennizzi di ciascuna imbarcazione.

- 2) **Le imprese di acquacoltura** devono avere **sede legale o unità produttiva** nel territorio della regione Lazio. Le imprese con impianti produttivi ubicati in più regioni hanno facoltà di scegliere a quale Regione presentare istanza (sede legale e/o operativa).

La scelta della Regione in cui presentare istanza per l'ottenimento dell'indennizzo finanziario per i maggiori costi di produzione derivanti dall'emergenza in Medio Oriente è vincolante; pertanto, non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori domande presentate in altre regioni. Le domande presentate in altre regioni saranno ritenute inammissibili.

E' vietata la presentazione di istanze in più regioni.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli indennizzi finanziari in favore degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra in Medio Oriente e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento, esclusivamente per il periodo compreso tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026.

L'indennizzo non finanzia investimenti né spese rendicontate a costi reali, ma è quantificato mediante costi unitari e coefficienti standard secondo il capitolo 6.



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

5. REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

5.1 Soggetti ammissibili

Sono ammissibili al finanziamento le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6/5/2003, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, appartenenti alle seguenti categorie:

- imprese armatrici di imbarcazioni da pesca che esercitano prevalentemente attività di pesca professionale, compresi i pescatori autonomi che svolgono l'attività in forma autonoma e che armano in proprio il peschereccio nonché i pescatori professionali operanti nelle acque interne - codice ATECO 03.1;
- imprese dedite all'attività di acquacoltura - codice ATECO 03.2.

5.2 Requisiti generali di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 in fase di presentazione dell'istanza. La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese è effettuata dall'Amministrazione all'atto dell'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria. Il mancato possesso di tali requisiti al momento della verifica comporta la decadenza dal beneficio.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti sino alla liquidazione dell'indennizzo, salvo il diverso periodo espressamente previsto dalla normativa unionale. Il richiedente deve:

1. rientrare tra i soggetti ammissibili di cui al paragrafo 5.1;
2. essere attivo nel settore della pesca e/o dell'acquacoltura;
3. avere sede legale nel territorio regionale per le imprese di pesca, fermo restando quanto previsto dal capitolo 3;
4. avere sede legale ovvero operativa (impianti acquicoli) nel territorio regionale per le imprese di acquacoltura, fermo restando quanto previsto dal capitolo 3;
5. applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, ove si avvalga di personale dipendente;
6. non avere debiti esigibili nei confronti della Regione Lazio derivanti da provvedimenti definitivi di revoca relativi alla programmazione 2014-2020 o ad altri interventi regionali;
7. non essere destinatario della sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001;
8. non essere sottoposto a pene o misure interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'eventuale autorizzazione degli organi competenti;
9. non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all'articolo 138, paragrafo 1, del Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 come riportato nell'allegato A;
10. non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dall'articolo 11, paragrafi 1 e 3, del Regolamento (UE) 2021/1139 come riportato nell'allegato A.

5.2.1 Cause di esclusione ai sensi del Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509

Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 138, paragrafo 1, del Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, si riportano di seguito le situazioni accertate con sentenza o decisione amministrativa definitiva che precludono l'ammissibilità del richiedente al contributo:

- fallimento, insolvenza, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione dell'attività o situazione analoga;



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

- inadempimento degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali e assistenziali;
- grave illecito professionale, comprese false informazioni, accordi distorsivi della concorrenza, violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, indebita influenza sul processo decisionale o acquisizione illecita di informazioni riservate;
- frode, corruzione, partecipazione a organizzazione criminale, riciclaggio o finanziamento del terrorismo, reati di terrorismo, lavoro minorile o tratta di esseri umani;
- significative carenze nell'esecuzione di impegni giuridici finanziati dal bilancio dell'Unione o dello Stato, irregolarità ai sensi del Regolamento (CE, Euratom) 2988/1995, creazione di entità finalizzata all'elusione di obblighi fiscali, sociali o lavoristici, oppure opposizione ingiustificata a indagini, verifiche o audit.

Le verifiche sono effettuate secondo le soglie e le modalità previste dal Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Per indennizzi non superiori a euro 15.000,00 l'Amministrazione procederà mediante controllo a campione su almeno il 20% delle dichiarazioni rese salvo ampliamento del campione stesso nel caso di riscontro di dichiarazioni mendaci; per importi superiori il controllo è effettuato sulla totalità delle domande. La regolarità contributiva è verificata sul 100% delle domande di sostegno.

5.2.2 Inammissibilità ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) 2021/1139

La domanda è inammissibile quando il richiedente:

- ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (CE) 1005/2008, dell'articolo 90 del Regolamento (CE) 1224/2009 o di altri atti adottati nel quadro della politica comune della pesca;
- ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN o battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti;
- ha commesso i reati ambientali richiamati dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/1139, nei casi in cui tale disposizione è applicabile;
- è stato riconosciuto responsabile, con decisione definitiva, di frode ai danni del FEAMP o del FEAMPA ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1139.

Qualora una delle situazioni rilevanti si verifichi tra la presentazione della domanda e cinque anni dopo il pagamento finale, il sostegno è recuperato secondo gli articoli 44 del Regolamento (UE) 2021/1139 e 103 del Regolamento (UE) 2021/1060.

5.3 Requisiti specifici per le imprese di pesca

Imprese di pesca marittima

- il richiedente deve essere armatore dell'imbarcazione per la quale è richiesto l'indennizzo;
- il richiedente deve essere iscritto nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.);
- ciascuna imbarcazione deve risultare in armamento per il periodo oggetto di indennizzo;
- l'impresa deve essere iscritta alla Camera di commercio, essere in possesso di partita IVA e risultare attiva almeno fino alla liquidazione dell'indennizzo;
- i dati relativi a kW, lunghezza fuori tutto e attrezzo principale devono risultare dalla licenza di pesca o dall'attestazione provvisoria; per le imbarcazioni remo-veliche il dato di potenza è desunto dalla licenza di navigazione.

Imprese di pesca in acque interne

- essere in possesso di licenza di pesca professionale di tipo A in vigore;
- l'impresa deve essere iscritta alla Camera di commercio, essere in possesso di partita IVA e risultare attiva almeno fino alla liquidazione dell'indennizzo;
- avere l'imbarcazione in armamento ovvero aver svolto attività con l'utilizzo dell'imbarcazione in relazione al periodo di indennizzo richiesto e aver registrato almeno una fattura o altro documento fiscalmente valido con oggetto il proprio pescato per ogni mese o frazione di mese per cui è richiesta l'indennizzo;



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

- nella licenza di pesca o di navigazione deve essere riportata la potenza del motore.

5.4 Requisiti specifici per le imprese di acquacoltura

- l'impresa deve gestire direttamente l'impianto o gli impianti per i quali richiede l'indennizzo;
- l'impresa deve essere iscritta alla Camera di commercio con attività di acquacoltura, essere in possesso di partita IVA e risultare attiva almeno fino alla liquidazione dell'indennizzo;
- ai fini del calcolo rileva esclusivamente la produzione propria commercializzata nell'anno 2025, espressa in tonnellate o in migliaia di avannotti; non rilevano i prodotti acquistati da terzi e rivenduti;
- l'attività deve essere stata svolta nel periodo di ammissibilità per il quale è richiesto l'indennizzo.

5.5 Requisiti relativi all'operazione

- l'operazione deve essere coerente con la Priorità 2, l'Obiettivo specifico 2.2, l'Azione 5 e l'intervento codice 222507;
- il periodo richiesto deve essere ricompreso tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026;
- non deve sussistere sovracompensazione rispetto ai costi ammissibili determinati mediante la metodologia di calcolo;
- la domanda deve comprendere tutte le imbarcazioni e/o tutti gli impianti per i quali l'impresa intende ottenere l'indennizzo.

6. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Il calcolo dell'indennizzo spettante sarà effettuato secondo la metodologia di cui al Decreto del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF prot. n. 0669020 del 19 dicembre 2024, adeguata alle variazioni dei costi di produzioni intervenuta a seguito delle operazioni belliche in Medio Oriente, la cui data di inizio è stata fissata dalla Commissione al 28 febbraio 2026.

Per l'adeguamento si fa riferimento alla nota MASAF prot. 0361370 del 23/7/2026 concernente "*PN FEAMPA 2021-2027 – Condivisione in sede di Comitato di Sorveglianza FEAMPA 2021/2027 dell'adeguamento della metodologia di calcolo per l'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta al conflitto in Medio Oriente.*".

L'indennizzo sarà riconosciuto per impresa sulla base dell'individuazione di un costo unitario mediante il calcolo di un coefficiente, variabile in relazione alla tipologia di peschereccio (classe di lunghezza e attrezzo principale utilizzato) ovvero per tipologia di impianto di acquacoltura valutato su base nazionale. Il prodotto del valore del coefficiente, reso in forma tabellare, per il numero di kW del peschereccio ovvero per tonnellate di prodotto dell'impianto di acquacoltura, fornisce il valore in euro dell'indennizzo mensile da erogare agli aventi diritto.



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

Di seguito le tabelle aggiornate dei coefficienti k e le tabelle di concordanza

Tab. 1 “Calcolo del Valore K per sistema di pesca, classe di lunghezza e classificazione attrezzo”

Calcolo del valore K per sistema di pesca, classe di lunghezza e classificazione attrezzo			
MASAF-nota prot. 0361370 del 23/7/2026			
Tecnica	Sistema di pesca	Classe LFT	K
DRB	DRAGA IDRAULICA	VL0612	3,16
DRB	DRAGA IDRAULICA	VL1218	4,01
DRB	DRAGA IDRAULICA	VL1824	5,24
DTS	STRASCICO	VL0612	5,09
DTS	STRASCICO	VL1218	9,38
DTS	STRASCICO	VL1824	13,81
DTS	STRASCICO	VL2440	15,69
HOK	PALANGARO	VL0612	2,15
HOK	PALANGARO	VL1218	3,01
HOK	PALANGARO	VL1824	4,57
HOK	PALANGARO	VL2440	2,6
PGP	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0006	2,36
PGP	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0612	2,8
PGP	PICCOLA PESCA > 12 LFT	VL1218	1,83
PS	CIRCUIZIONE	VL0612	2,03
PS	CIRCUIZIONE	VL1218	1,83
PS	CIRCUIZIONE	VL1824	1,86
PS	CIRCUIZIONE	VL2440	2,93
PS	CIRCUIZIONE	VL40XX	1,29
TBB	RAPIDO	VL0612	3,34
TBB	RAPIDO	VL1218	6,79
TBB	RAPIDO	VL1824	12,46
TBB	RAPIDO	VL2440	14,92
TM	VOLANTE	VL0612	4,02
TM	VOLANTE	VL1218	6,89
TM	VOLANTE	VL1824	8,27
TM	VOLANTE	VL2440	7,83



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

Tab. 2“Concordanza tra tecniche di pesca ed attrezzi da pesca”

(La denominazione degli attrezzi fa riferimento alla denominazione riportata nella tabella di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) n. 1379/2013.)

Concordanza tra tecniche di pesca ed attrezzi da pesca				
MASAF- nota prot. 0361370 del 23/7/2026				
Tecnica di pesca	Sistema di pesca	Classe di LFT	Gruppo di attrezzi	Attrezzi da pesca
DTS	STRASCICO	VL0612	RETI DA TRAINO	Reti a strascico (OTB) Reti a strascico in coppia (PTB)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
HOK	PALANGARI	VL1218	PALANGARI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD)
		VL1824		
PGP	PICCOLA PESCA	VL0006	POLIVALENTI PASSIVI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD) Lenze a mano (LHP) Lenze al traino (LTL) Nasse e trappole (FPO)
		VL0612		
		VL0006		Reti da posta (ancorate) (GNS) Reti da posta derivanti (GND) Reti da posta circuitanti (GNC) Tremagli (GTR) Reti combinate (imbrocco - tremagli) (GTN)
		VL0612		
		VL1218		
PS	CIRCUZIONE	VL0612	RETI DA CIRCUZIONE	Ciancioli (PS) Lampare (LA) Reti da raccolta manovrate da natanti (LNB) Reti da raccolta fisse manovrate da terra (LNS) Reti pelagiche a divergenti (OTM)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
TBB	RAPIDI	VL1218	RETI DA TRAINO	Rapido (e sfogliara) (TBB)
		VL1824		
		VL2440		
TM	VOLANTE	VL1218	RETI DA TRAINO	Reti da traino pelagiche a coppia (volante) (PTM) Reti gemelle a divergenti (OTT)
		VL1824		
		VL2440		
DRB	DRAGHE	VL0612	DRAGHE	Draghe tirate da natanti (DRB) Draghe automatiche (inclusa la draga aspirante) e Rastrello da natante (qualunque classe di LFT) (HMD)
		VL1218		



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

Tab. 3 “Valori mensili dell’indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto”

Valori mensili dell'indennizzo per le imprese acquicole		
MASAF nota prot. 0361370 del 23/7/2026		
N	TIPOLOGIA IMPIANTI	K - Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000
1	Avannotti	1,88
2	Venericoltura	31,8
3	Mitilicoltura ed Ostricoltura	17,37
4	Vallicoltura	43,6
5	Gabbie in mare	69,58
6	Impianti a terra acqua dolce	22,21
7	Impianti a terra specie marine	39,9

6.1 Imprese di pesca

Per le **imprese di pesca professionale in mare** il valore dell’indennizzo sarà calcolato in funzione della classe di lunghezza (LFT) in corrispondenza del quale è riportato il relativo valore di k mensile; per l’ottenimento del valore dell’indennizzo mensile occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero di kW dell’imbarcazione, come risultante dalla licenza di pesca, per la quale si chiede l’indennizzo; il valore complessivo dell’indennizzo VC per l’intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nKW \times NM$$

nKW= numero di chilowatt

NM= numero di mesi

Per le **imprese di pesca professionale nelle acque interne** il valore dell’indennizzo sarà calcolato in funzione delle imbarcazioni da pesca indipendentemente dall’attrezzo utilizzato, si utilizza il coefficiente, dipendente esclusivamente dalla lunghezza

o k riferito alla tecnica di pesca PGP classi: VL0006 e VL0612;

o k riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218 in base alla lunghezza dell’imbarcazione;

il parametro nKW che sarà utilizzato per ottenere il valore dell’indennizzo è quello presente sulla licenza di pesca, ovvero sull’attestazione provvisoria.

Le imprese di pesca professionale in acque interne saranno considerate armate solo per i mesi per i quali è stata presentata almeno una fattura di vendita del proprio pescato.

Per le imbarcazioni “remo velica” che utilizzano il motore per gli spostamenti per e dalle zone di



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

pesca, il numero di KW sarà quello riportato sulla licenza di navigazione.

6.2 Imprese di acquacoltura

Per le imprese di acquacoltura si applicherà il valore che assume il coefficiente k in relazione della tipologia di impianto; per l'ottenimento del valore dell'indennizzo mensile occorrerà calcolare il prodotto tra il valore di k ed il numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto direttamente in azienda e commercializzato dall'impresa acquicola richiedente riferita all'annualità 2025; il valore complessivo dell'indennizzo VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nt \times NM$$

nt = produzione annua in tonnellate/1000 avannotti

NM = numero di mesi

I valori di k presenti nelle due tabelle della metodologia di calcolo sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità dell'indennizzo (dal 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026).

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti l'indennizzo complessivo sarà la somma del valore degli indennizzi di ciascuna tipologia di impianto gestita ovvero l'indennizzo complessivo potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione commercializzato, quale somma delle produzioni di tutte le tipologie di impianti per le quali si richiede l'indennizzo, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelle oggetto di richiesta di indennizzo.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede l'indennizzo, non è direttamente inquadrabile in nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella metodologia di calcolo ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, l'indennizzo sarà dato dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k derivante dalla media dei valori di k delle due tipologie di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di giorni complessivi 307. Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere indennizzati per mese (30 giorni) o frazione di mese.

6.3 Riduzione proporzionale

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire integralmente tutte le domande ammissibili, l'indennizzo spettante a ciascun beneficiario è ridotto in misura proporzionale rispetto al fabbisogno complessivo. Il coefficiente di riduzione K_r è dato dal rapporto tra dotazione finanziaria disponibile (DR) e fabbisogno complessivo ammissibile (IR):

$$K_r = DR / IR$$

L'importo ridotto è determinato moltiplicando l'indennizzo teorico per K_r . La riduzione è applicata in modo uniforme e non discriminatorio a tutte le domande ammissibili, fermo restando il rispetto dei massimali.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA, INTENSITÀ DELL'AUTO E CUMULO

La dotazione finanziaria del presente bando è pari a euro 177.262,00 di cui euro 88.631,00 in quota FEAMPA, allocata sull'intervento codice 222507 del vigente piano finanziario dell'Organismo Intermedio Regione Lazio.

L'Amministrazione procederà ad indennizzare le imprese beneficiarie laddove la platea dei beneficiari comprenda le due categorie, indipendentemente che esse siano imprese armatrici di pescherecci ovvero acquicole, per il periodo di tempo ammissibile, mesi o frazione di mese, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

Si specifica che la dotazione finanziaria suddetta è oggetto di incremento, a seguito di modifica del Piano Finanziario del PN FEAMPA 21-27 in corso di approvazione da parte dei Servizi della Commissione. La dotazione finanziaria di cui sopra è pertanto suscettibile di modifica in aumento fino al nuovo importo pari a euro 2.307.212,28 di cui euro 1.153.606,14 in quota UE. Qualora la modifica prosposta venga respinta dai Servizi della Commissione Europea si procederà ad indennizzare le imprese sulla base delle domande di sostegno ammissibili nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate sul piano finanziario dell'Organismo Intermedio Regione Lazio e sugli apposite capitoli di bilancio. Si precisa che l'erogazione dell'indennizzo potrà avvenire anche per stati di avanzamento in relazione alla disponibilità finanziaria dell'OI.

L'intensità di aiuto prevista per gli indennizzi agli operatori della pesca e dell'acquacoltura per i maggiori costi di produzione di cui all'art. 26, par. 2 del Reg. (UE) 2021/1139 è pari al 100% dell'indennizzo fatta salva la disponibilità finanziaria, ai sensi del par. 2 dell'art. 41 dello stesso regolamento. Tali indennizzi devono essere erogati nelle forme di cui all'art. 53, par. 1, lettere da b) a e), del Reg. (UE) 2021/1060, in conformità all'art. 39 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

La somma di tutte le concessioni effettuate con finanziamenti FEAMPA a titolo di indennizzo nel periodo 28 febbraio – 31 dicembre 2026 non può in ogni caso superare i seguenti massimali di importo:

- 80.000 euro per ciascuna imbarcazione da pesca;
- 360.000,00 euro per ciascuna impresa acquicola.

Tali massimali sono validi esclusivamente per le concessioni erogate a valere sul presente bando.

L'indennizzo concesso con il presente bando è cumulabile:

- con altri aiuti pubblici concessi per costi ammissibili diversi
- con altri aiuti pubblici concessi per i medesimi costi - compresi gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente (C/2026/2593), sezione 2.1., nel limite 100% dei costi ammissibili.

Esempio: Supposto che un'impresa armatrice chieda l'erogazione di un indennizzo e che applicando la metodologia di calcolo FEAMPA il valore dei costi ammissibili è pari a 100.000 euro, l'indennizzo erogato al richiedente sarà pari a 80.000 euro. Qualora il richiedente acceda anche ad un altro aiuto per gli stessi costi, ove è ammesso il cumulo e nell'ipotesi in cui il costo ammesso nell'ambito di quest'ultimo regime di aiuto per quella imbarcazione è pari a 50.000 euro, allora il richiedente non potrà ricevere questo ulteriore indennizzo; mentre se il valore dei costi ammissibili è pari a 150.000 euro, allora è possibile concedere al richiedente questo secondo aiuto pari a 70.000 euro.

I beneficiari ai quali siano stati concessi altri contributi pubblici per i medesimi costi e con riferimento allo stesso periodo devono dichiararlo nella domanda, indicando fonte, importo e costi coperti (allegati 4A e 4B).

Il metodo di calcolo dell'importo degli indennizzi è definito nell'ambito delle Opzioni di Costo standard determinata sulla base di quanto previsto dal par. 3, lett. c) dell'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060 vigenti al momento dell'erogazione dell'indennizzo ed approvate in sede di Comitato di Sorveglianza.

Il beneficiario dichiara nella domanda ogni altro contributo richiesto, concesso o percepito per i medesimi costi e per lo stesso periodo, indicandone fonte, importo e costi coperti. Le dichiarazioni sono aggiornate sino al pagamento finale.

8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ACCEDERE ALLA MISURA

La domanda deve essere corredata dalla documentazione riportata nella seguente tabella.



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

Documenti comuni	
1	Manifestazione di interesse per domanda di sostegno (per indennizzo periodo 28/2/2026-31/12/2026: Allegato 1A (imprese di pesca marittima) o Allegato 1B (imprese di pesca acque interne acquicole) o 1C (imprese di acquacoltura), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante.
2	Manifestazione di interesse per domanda di pagamento (indennizzo periodo 28/2/2026-31/8/2026): Allegato 2A (imprese di pesca) o Allegato 2B (imprese acquicole), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante.
2	Copia del documento di identità del firmatario, ove la domanda e gli allegati non siano sottoscritti con firma digitale.
3	Dichiarazione familiari conviventi ai fini della richiesta di informativa antimafia predisposta secondo il modello allegato 3 (da presentare solo nei casi in cui l'impresa richieda un'indennizzo pari o superiore a euro 150.000,00).
4	Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2001, resa dalle imprese di pesca e acquacoltura relativa alla produzione aziendale e alle agevolazioni e contributi, resa secondo i pertinenti modelli allegati 4Aa o 4B;
5	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai requisiti ai sensi dell'art. 11 par. 1) e 3) del Reg. UE 2021/1139 (allegato 5);
6	Dichiarazione divieto pantouflage (allegato 6)
7	Dichiarazione recante informazioni che qualificano un'impresa come PMI (allegato 7)
8	Dichiarazioni UNILAV 2025 presentate dall'impresa (nel caso la stessa utilizzi lavoratori dipendenti)
Documenti per imprese di pesca	
9	Copia della licenza di pesca o attestazione provvisoria per ogni imbarcazione; per imbarcazioni remo-veliche, anche licenza di navigazione con i dati dell'apparato propulsivo.
10	Almeno una fattura o altro documento fiscalmente valido con oggetto il proprio pescato per ogni mese o frazione di mese per cui è richiesto l'indennizzo (solo imprese di pesca in acque interne)
Documenti per imprese acquicole	
9	Copia del bilancio relativo all'esercizio 2025, se disponibile o dovuto.
10	Elenco delle fatture di vendita della produzione 2025, con quantità, tipologia di prodotto e prezzo di vendita (file editabile).

9. IMPEGNI, OBBLIGHI, VARIAZIONI, REVOCA E RINUNCIA

9.1 Obblighi del beneficiario

- mantenere i requisiti dichiarati fino alla liquidazione e, per quelli soggetti a durata quinquennale, fino a cinque anni dal pagamento finale;
- comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati e delle dichiarazioni rese;
- non presentare domande di sostegno analoghe presso altre Regioni a valere sull'intervento codice 222507;
- conservare ordinatamente la documentazione relativa all'indennizzo per il periodo previsto dalla normativa unionale e nazionale;
- consentire i controlli dell'Autorità di Gestione, dell'Organismo Intermedio, dell'Autorità di Audit, della Commissione europea, della Guardia di Finanza, della Corte dei conti e degli altri organismi competenti;
- evitare ogni forma di doppio finanziamento o sovracompenrazione e aggiornare le dichiarazioni relative al cumulo degli aiuti.



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

Le variazioni successive alla domanda non possono determinare un aumento del punteggio né altri vantaggi per il richiedente.

Se una qualsiasi delle situazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 11 del reg. (UE) n. 2021/1139 si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno a valere sul presente avviso pubblico e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore, in conformità dell'articolo 44 del suddetto regolamento e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

9.2 Revoca, decadenza e recupero

La revoca o la decadenza sono disposte dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione dell'indennizzo.

L'avvio del procedimento di revoca o di decadenza è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca o di decadenza. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca o di decadenza è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria all'indennizzo non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese.

La rinuncia antecedente alla concessione dell'indennizzo è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di presa d'atto della rinuncia espressa e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

La rinuncia successiva alla concessione dell'indennizzo è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca o di decadenza si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PN FEAMPA 2021/2027, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca/decadenza e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

In ogni caso, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti, in presenza di "cause di forza maggiore" per la cui definizione si rimanda al par. 9 del documento "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese" del PN FEAMPA 2021-2027.

La rinuncia volontaria è presentata a mezzo PEC. Non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca o di controllo successivo, ovvero dopo la comunicazione dell'esito negativo dei controlli. La rinuncia anteriore alla concessione comporta l'esclusione dalla graduatoria; quella successiva comporta la revoca dell'indennizzo e l'eventuale recupero delle somme erogate.



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di manifestazione di interesse all'indennizzo devono essere presentate dalle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca e dalle imprese acquicole che gestiscono impianti di acquacoltura per i quali sono sostenuti maggiori costi di produzione.

Le domande di manifestazione di interesse comprendono:

per le imprese di pesca

la domanda di sostegno per il periodo 28/2/2026-31/12/2026 e la domanda di pagamento per il periodo 28/2/2026-31/8/2026.

Nella domanda andrà specificato il sostegno richiesto per il periodo 28/2/2026-31/8/2026 calcolato sulla base dell'effettivo periodo di armamento e quello richiesto per il periodo 1/9/2026-31/12/2026 calcolato sul periodo di armamento presunto.

Successivamente i beneficiari dovranno produrre una ulteriore domanda di pagamento per il periodo 1/9/2026-31/12/2026 entro un termine che sarà comunicato dalla Regione. La domanda di pagamento potrà essere evasa solo nel caso in cui le disponibilità finanziarie sul piano finanziario e sul bilancio regionale abbiano sufficiente capienza. Questa ulteriore domanda di pagamento per il periodo 1/9/2026-31/12/2026 andrà calcolata sulla base dell'effettivo periodo di armamento.

Le imprese di pesca in acque interne saranno considerate armate solo per i mesi per i quali è stata presentata almeno una fattura di vendita del proprio pescato (almeno una fattura al mese) per il periodo 28/2/2026-31/8/2026 o si presume sia emessa almeno una fattura al mese per il periodo 1/9/2026-31/12/2026.

In allegato alla domanda di pagamento dell'indennizzo degli aumenti dei costi del periodo 1/9/2026-31/12/2026 le imprese di pesca in acque interne dovranno presentare copia delle fatture di vendita del proprio pescato attestanti l'armamento delle imbarcazioni.

per le imprese acquicole

la domanda di sostegno per il periodo 28/2/2026-31/12/2026 e la domanda di pagamento per il periodo 28/2/2026-31/8/2026.

Successivamente i beneficiari dovranno produrre una ulteriore domanda di pagamento per il periodo 1/9/2026-31/12/2026 entro un termine che sarà comunicato dalla Regione. La domanda di pagamento potrà essere evasa solo nel caso in cui le disponibilità finanziarie sul piano finanziario e sul bilancio regionale abbiano sufficiente capienza.

per le imprese di pesca e per le imprese acquicole

Le domande di manifestazione di interesse possono essere presentate **dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURL al 7 settembre 2026**. Le domande inviate prima dell'apertura o dopo la scadenza sono irricevibili.

Si ribadisce che, come previsto al capitolo 3, le imprese acquicole con impianti produttivi ubicati in più regioni scelgono una sola Regione nella quale presentare la domanda, sulla base della sede legale o di una delle sedi operative. La scelta è vincolante e non può essere modificata. Le imprese di pesca presentano la domanda alla Regione Lazio se hanno sede legale nel territorio laziale. La presentazione di domande in più regioni comporta l'inammissibilità delle ulteriori istanze e l'applicazione delle conseguenze previste per le dichiarazioni non veritiere.

La documentazione è trasmessa esclusivamente in formato PDF, mediante PEC avente ad oggetto:

"PN FEAMPA 2021-2027 - Intervento 222507 – Manifestazione interesse indennizzo - [denominazione impresa] - [partita IVA]"



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

La domanda e le dichiarazioni sono sottoscritte dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società con firma digitale, oppure con firma autografa accompagnata da documento di identità. Fa fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

La manifestazione di interesse deve fare riferimento alla singola impresa ed essere presentata esclusivamente ai seguenti indirizzi:

– imprese con sede legale o operativa ricadenti nel territorio delle province di Latina e Frosinone - Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud - adalatina@pec.regione.lazio.it

– imprese con sede legale o operativa ricadenti nel territorio della città metropolitana di Roma

Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro - adaroma@pec.regione.lazio.it

– imprese con sede legale o operativa ricadenti nel territorio delle province di Viterbo e Rieti Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord - adaviterbo@pec.regione.lazio.it

Le imprese che, per una o più imbarcazione o una o più impianti acquicoli, presentano domanda di contributo alla Regione Lazio ai sensi del presente avviso pubblico non possono presentare istanza ad altre Regioni, anche per imbarcazioni o impianti diversi, a pena di inammissibilità.

11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda si avvia a partire dalla data di ricevimento e verrà effettuata dalle Aree decentrate competenti. Le Aree Decentrate, entro 10 gg dal termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno trasmettono alla Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste l'elenco delle domande pervenute con i nominativi dei rispettivi responsabili del procedimento e con gli importi del contributo richiesto. L'elenco delle domande pervenute è pubblicato sul BURL ai fini della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e ss. mm. e ii.

L'istruttoria è svolta dalla struttura regionale competente a cui pervengono le manifestazioni di interesse come indicato al capitolo 10. Il Responsabile del procedimento può richiedere integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della L. 241/1990, assegnando un termine congruo e sospendendo, ove previsto, i termini procedurali.

L'istruttoria verifica, in particolare:

- tempestività e modalità di trasmissione;
- completezza e sottoscrizione della domanda;
- conformità alla normativa vigente delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- possesso dei requisiti generali e specifici;
- correttezza dei dati relativi a imbarcazioni, impianti, produzione 2025, periodi di armamento o attività;
- assenza delle cause di esclusione e inammissibilità;
- regolarità contributiva e fiscale, iscrizione camerale, documentazione antimafia ove dovuta;
- assenza di sovracompensazione e corretto cumulo degli aiuti;
- calcolo dell'indennizzo secondo la metodologia vigente e attribuzione del punteggio di selezione.

Per le imprese di pesca, i periodi di disarmo e arresto temporaneo sono decurtati. Per le imprese di pesca e acquacoltura è verificata l'attività nel periodo compreso tra il 28 febbraio 2026 e la data della domanda, nonché il mantenimento dell'attività fino alla liquidazione.

Per gli indennizzi stimati superiori a euro 150.000,00 sono richieste le dichiarazioni e gli elementi necessari ai controlli antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, con riferimento ai soggetti indicati dall'articolo 85 del medesimo decreto.

L'istruttoria si conclude entro 30 giorni dalla chiusura del bando, salvo sospensioni, richieste di integrazione, controlli presso altre amministrazioni o maggiore complessità.



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

12. AMMISSIBILITÀ

12.1 Cause di inammissibilità

La domanda è inammissibile quando:

- è trasmessa con mezzo diverso dalla PEC o a indirizzo diverso da quello indicato al capitolo 10;
- è inviata prima dell'apertura o oltre la scadenza dei termini previsti dal presente avviso pubblico;
- il richiedente non è in possesso di uno o più requisiti di ammissibilità;
- il richiedente ha presentato domanda anche in altra Regione;
- ricorrono le altre cause di inammissibilità previste dal presente avviso pubblico.

12.2 Esito dell'istruttoria e riesame

L'Area competente ai fini delle verifiche istruttorie provvede:

- all'acquisizione della documentazione obbligatoria:
 - DURC,
 - regolarità fiscale,
 - casellario giudiziale,
 - certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
 - visura camerale,
 - acquisizione bilancio 2025 o conto economico su applicativo Telemaco (solo per imprese acquicole),
 - documentazione antimafia ove pertinente,
 - visura SIPA in merito ai requisiti di cui all'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
 - conferma dei dati e delle informazioni comunicati dall'armatore da parte delle Capitanerie di Porto, esclusivamente per gli indennizzi nel settore della pesca marittima (per le imprese di pesca marittima);
- a verificare la correttezza dell'indennizzo richiesto sulla base di quanto stabilito al cap. 6;
- ad espletare la fase di selezione delle domande tramite l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza. Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e comunque ogni altra documentazione ritenuta utile ancorché non specificatamente riportata nell'elenco della documentazione prevista dal presente avviso.

Quanto richiesto deve essere fornito entro i termini fissati nell'apposita comunicazione, pena l'inammissibilità della domanda. La comunicazione di cui sopra costituisce, pertanto, anche comunicazione dei motivi ostativi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

In caso di esito negativo, la Regione comunica a mezzo PEC le cause di inammissibilità. Entro 10 giorni dal ricevimento, il richiedente può presentare istanza motivata di riesame con le medesime modalità della domanda. Il riesame è deciso di norma entro 20 giorni e l'esito è comunicato a mezzo PEC.

L'inammissibilità riferita a una singola imbarcazione o a una singola unità produttiva non comporta l'esclusione dell'intera domanda, ove questa rimanga ammissibile per le altre unità.

Per le manifestazioni di interesse ammissibili viene definito l'indennizzo spettante con le modalità di cui al capitolo 6.

13. CRITERI DI SELEZIONE

Le domande ammissibili sono valutate mediante la griglia seguente. Il punteggio P è dato dal prodotto



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

tra peso Ps e coefficiente C. I coefficienti e i punteggi sono arrotondati alla seconda cifra decimale. La somma dei pesi è pari a 100.

Indipendentemente dal punteggio, tutte le domande ammissibili partecipano all'attribuzione dell'indennizzo. In caso di insufficienza delle risorse si applica la riduzione proporzionale di cui al paragrafo 6.3.

N	Criterio	Coefficiente C	Ps	P
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	4	
T2	Età del rappresentante legale, età media degli organi decisionali o della maggioranza della forza lavoro	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) <40 anni C=1	4	
T3	Data di presentazione della domanda	Ultimi 15 giorni: 0; prima degli ultimi 15 giorni: 1	10	
SR1	Dimensione dell'impresa	Micro: 1; Piccola: 0,9; Media: 0,8	30	
SR6	Volume della produzione o numero di avannotti	SR6 < 1 tonn (1000 av) C=0 SR6 > 1 tonn (1000 av) C=1	2	
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Alta: 1; Media: 0,9; Bassa: 0,8	50	
TOTALE			100	

I criteri con peso pari a zero o indicati come non applicabili nello schema nazionale non concorrono al punteggio e non sono riportati nella presente griglia operativa.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La somma di tutti i pesi scelti deve essere uguale a 100. Indipendentemente dal punteggio assunto tutte le istanze ritenute ammissibili riceveranno l'indennizzo spettante.

Poiché l'indennizzo deve essere garantito a tutte le imprese richiedenti e ammissibili, qualora le risorse finanziarie allocate sull'intervento non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo dell'indennizzo che potrà essere ridotto in proporzione all'ammontare finanziario richiesto di tutte le istanze ammissibili.



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

14. GRADUATORIA

Al termine dell'istruttoria è predisposta una graduatoria unica regionale comprendente le imprese di pesca e di acquacoltura, con indicazione del punteggio e dell'indennizzo ammissibile. È altresì approvato l'elenco delle domande inammissibili con sintetica motivazione.

La graduatoria è approvata con determinazione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul portale regionale PN FEAMPA e nella sezione Amministrazione trasparente.

L'effettiva erogazione dei contributi previsti dalla graduatoria è subordinata all'approvazione delle modifiche del Piano finanziario regionale da parte della Commissione europea e dell'AdG.

La pubblicazione della graduatoria sul BURL e sul sito istituzionale assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti, del punteggio e del contributo attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze secluse.

15. CONCESSIONE

La determinazione di approvazione delle domande ammissibili con i relativi impegni di spesa, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale, costituisce provvedimento di concessione del contributo ammesso per ognuna delle domande di sostegno.

La concessione resta subordinata alla disponibilità delle risorse, all'assunzione degli impegni contabili, alla verifica dei requisiti e all'esito dei controlli previsti dalla normativa.

Non è ammissibile la domanda qualora complessivo per impresa sia inferiore a 200,00 euro fatto salvo che l'importo derivi da una riduzione proporzionale collegata alla dotazione finanziaria non sufficiente.

16. EROGAZIONE E DOMANDA DI PAGAMENTO

L'indennizzo è erogato mediante:

- un pagamento intermedio riferito al periodo dal 28 febbraio al 31 agosto 2026, pari convenzionalmente a 6,16 mesi, nei limiti dei giorni effettivamente ammissibili e della disponibilità finanziaria;
- un pagamento finale riferito al periodo residuo fino al 31 dicembre 2026, pari convenzionalmente a 4,07 mesi, da liquidare nell'anno 2027, previa presentazione di domanda di pagamento, verifica del mantenimento dei requisiti e dell'attività.

Le modalità e le scansioni temporali possono essere modificate in relazione a successive decisioni della Commissione, alla disponibilità finanziaria o ad altre esigenze attuative, senza pregiudicare la parità di trattamento.

Il pagamento è disposto sul conto corrente intestato all'impresa indicato nella domanda. Prima dell'erogazione la Regione acquisisce o verifica il DURC, la regolarità fiscale, i controlli antimafia ove dovuti, l'assenza di cause di esclusione e la dichiarazione aggiornata sul cumulo.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati dalla Regione Lazio, quale titolare del trattamento, per l'esercizio di funzioni istituzionali connesse all'attuazione del PN FEAMPA 2021-2027, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile.

Le finalità comprendono: istruttoria della domanda; concessione ed erogazione; controlli amministrativi, contabili, antimafia e antifrode; monitoraggio fisico e finanziario; alimentazione dei sistemi informativi nazionali e unionali; audit, certificazione e rendicontazione.

I dati possono essere comunicati alle autorità e agli organismi competenti, nonché ai soggetti designati responsabili del trattamento. Sono conservati per il periodo richiesto dalla normativa unionale, nazionale



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

e regionale. L'interessato esercita i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 e può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Contatti del Titolare del Trattamento /Responsabile/DPO:

il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:

- telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500
- modulo di contatto disponibile alla seguente url: <https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>
- -mail: urp@regione.lazio.it
- pec: urp@pec.regione.lazio.it

Contatti del DPO

La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese "DPO" (Data Protection Officer), contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.

18. NORMA RESIDUALE E PUBBLICAZIONI

Per quanto non previsto si applicano i regolamenti dell'Unione europea, il PN FEAMPA Italia 2021-2027, le Linee guida per l'ammissibilità delle spese, i criteri di selezione, le disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio Regione Lazio, nonché la normativa nazionale e regionale pertinente.

Pagina web regionale del bando: <https://www.lazioeuropa.it/bandi>

Il bando, la graduatoria e gli atti conseguenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul portale istituzionale e nella sezione Amministrazione trasparente, nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Avverso i provvedimenti conclusivi è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei casi e nei termini previsti dalla legge.

19. ALLEGATI

allegato 1a	domanda di sostegno imprese di pesca marittima;
allegato 1b	domanda di sostegno imprese di pesca acque interne
allegato 1c	domanda di sostegno imprese di acquacoltura;
allegato 2a	domanda di pagamento imprese di pesca;
allegato 2b	domanda di pagamento imprese di acquacoltura
allegato 3	dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà informativa antimafia per i familiari conviventi di maggiore età;
allegato 4a	dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di pesca relativa alle agevolazioni e contributi;
allegato 4b	dichiarazione imprese di acquacoltura relativa alla produzione aziendale e alle agevolazioni e contributi;
allegato 5	dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 11 par. 6) del reg. (ue) 2021/1139;
allegato 6	dichiarazione relativa al divieto di pantouflage;
allegato 7	dichiarazione recante informazioni che qualificano l'impresa come pmi;
allegato A	casi di esclusione disciplinati dall'art. 138 paragrafo 1 del reg. (ue, euratom) n. 2024/2509 e casi di inammissibilità previsti dall'art.11, par. 1 e 3 del reg. (ue) 2021/1139;
allegato B	informativa sul trattamento dei dati personali



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

20 Contatti

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – Area Sistema dei Controlli – scrivendo a:

iberardi@regione.lazio.it o chiamando il numero 3384966745